



LOMBARDIA INFORMATICA

Il Presidente

Milano, 18 aprile 2014

Prot. 4371

Egregio Signor
Dottor Eugenio Casalino
Segretario del Gruppo
Movimento 5 Stelle Lombardia
Consiglio Regionale
Via Fabio Filzi, n. 22
20124 – Milano

e, c. p.c. Egregio Signor
Dottor Raffaele Cattaneo
Presidente del
Consiglio Regionale della Lombardia
Via Fabio Filzi, n. 22
20124 – Milano

e, c. p.c. Egregio Signor
Dottor Romano Colozzi
Segretario Generale del
Consiglio Regionale della Lombardia
Via Fabio Filzi, n. 22
20124 – Milano

e, c. p.c. Egregio Signor
Avvocato Luca Dainotti
Ufficio Legislativo
Giunta Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 – Milano





LOMBARDIA **INFORMATICA**

Oggetto: richiesta documentazione a Lombardia Informatica S.p.A.

Egregio Signor Consigliere,

spiace aver dovuto apprendere di affermazioni inveritiere, diffamatorie e lesive dell'immagine e del buon nome di una società della Regione – con finalità di fornitura di servizi e prestazioni informatiche alla Regione stessa, fin dalla legge n. 15/1981 istitutiva del sistema informativo regionale – a Lei riconducibili come risulterebbe dai seguenti indirizzi web:

- <http://www.lombardia5stelle.it/2014/04/02/lombardia-informatica-fuori-controllo-attese-di-mesi-per-documenti-e-risposte-evasive/>
- <http://www.lombardia5stelle.it/2014/04/10/latteggiamento-opaco-e-in-malafede-dei-vertici-di-lombardia-informatica/>

Si denuncierebbe una malafede dei vertici di Lombardia Informatica nel mettere a disposizione – su richiesta del gruppo consiliare di cui Lei è segretario – atti e documenti societari, nell'esercizio delle prerogative consiliari, in spregio ai principi di trasparenza, lealtà e collaborazione ai quali, invece, si ispira Lombardia Informatica.

E' d'uopo premettere che l'esercizio delle prerogative di cui sopra è soggetto alle prescrizioni del Regolamento Generale, di cui all'art. 112. Tutt'altro che abnormi, tali prescrizioni realizzano un equo contemperamento delle prerogative consiliari e quelle degli enti destinatari delle richieste di accesso, in termini di garanzia dell'integrità patrimoniale, del know-how e delle strategie d'impresa, in conformità al diritto pubblico e privato.

Invero, da un lato, “le richieste debbono essere riferite ad oggetti determinati, e le relative notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sono forniti con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge”; dall'altro lato, “non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato delle attività” (art. 112, commi 4 e 5, Reg. generale).

Ciò premesso, è assolutamente inveritiero che sarebbero state inviate risposte “evasive” e “grottesche” da parte dei vertici di Lombardia Informatica: la società ha messo a disposizione la documentazione richiesta negli esatti termini, modi e limiti del Regolamento Generale, con inoltre tramite posta elettronica certificata.

M



LOMBARDIA **INFORMATICA**

Nelle Sue ingiuste affermazioni, sull'asserita "totale opacità dell'attività amministrativa", ovvero sulla "totale indisponibilità pubblica di informazioni", sullo "spreco di denaro pubblico", sino alla gravissima allusione "che in questi anni nessuno ha mai controllato nulla, i burocrati gestiscono come vogliono, le leggi non si applicano, la trasparenza è solo una parola e quindi l'anticorruzione e l'antimafia si svuotano di significato", si potrebbero ravvisare estremi diffamatori e di denigrazione.

Ci si riserva, pertanto, di adire le vie consentite dalla legge a tutela dell'immagine, del buon nome e della reputazione di Lombardia Informatica, considerata, tra l'altro, un pioniere della digitalizzazione dei servizi al cittadino.

Aggredire una società che svolge attività ad alto tasso di sensibilità, quali quelle nell'ambito della sanità e delle banche dati, è, non solo improprio, ma in palese contrasto con gli interessi dei cittadini lombardi che la Regione – socio unico di tale realtà societaria – tutela e rappresenta attraverso gli organi sociali.

Invero, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento in materia, può integrare la condotta del reato di diffamazione a mezzo stampa "anche l'espressione allusiva o dubitativa". Non solo: nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa una società – qual è, appunto, il caso di specie – "il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenersi anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico".

Le intimiamo, pertanto, l'immediata rimozione di tali contenuti e la ritrattazione/rettifica degli stessi sulla medesima piattaforma, con espressa riserva di ricorrere ad ogni tutela di legge in difesa del buon nome della società da me rappresentata.

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Davide Rovera